



ATTO N. 310

DISEGNO DI LEGGE
*d'iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1210 del 25.10.2000)*

“Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 2.11.2000

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 3.11.2000

Cod. DX00100038



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: -MODIFICHE ALLA L.R. 3.1.2000, N.2.
NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVAE PER IL
RIUSO DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25/10/2000 n. 1210

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
MONELLI DANILO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
SERENI MARINA	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente ed Infrastrutture, aente per oggetto: "Modifiche alla Legge Regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione";

Preso atto della mancanza di efficacia della norma transitoria di cui al comma 1 dell'art.19;

Rilevato che tale mancanza di efficacia compromette in maniera rilevante la prima attuazione della nuova disciplina;

Tenuto conto del parere favorevole e delle proposte formulate dal Comitato Legislativo - seduta del 10 ottobre c.m.- che si allega;

Tenuto conto dell'attestazione del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge,corredato della relativa relazione;

Ritenuto opportuno richiedere al Consiglio Regionale l'adozione della procedura d'urgenza di cui all'art. 46, comma 3, del suo Regolamento interno;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, aente per oggetto "Modifiche alla Legge Regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Danilo Monelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale

IL DIRETTORE : llo

IL PRESIDENTE: Spurzilli

IL RELATORE: D.P.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Paolo Monelli





Disegno di legge: "Modifiche alla Legge Regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione".

RELAZIONE

La Legge Regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni - stabilisce che i Comuni possono autorizzare l'estrazione di materiali di cava solo nelle aree del territorio regionale destinate dallo strumento urbanistico generale comunale ad attività estrattiva, ai sensi del comma 2 dell'art.2 della L.R. 21 Ottobre 1997, n.31.

Al fine di consentire la piena operatività della nuova disciplina e tenuto conto che la grande maggioranza degli strumenti urbanistici comunali non sono stati ancora adeguati alla citata legge regionale, i Comuni, ai sensi dell'art. 19 comma 1, possono approvare Piani attuativi finalizzati all'esercizio delle attività estrattive, anche in variante rispetto ai PRG vigenti.

L'efficacia della norma in parola -art. 19 comma 1- non decorre dall'entrata in vigore della legge regionale (27 gennaio 2000) ma soltanto dalla data di adozione dei Piani Stralcio di Bacino di cui all' art.1 comma 1 del D.L. 180/98 convertito con L. 267/98 (30 Giugno 2001).

Di fatto, tale disposizione transitoria troverebbe applicazione soltanto a distanza di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, allorquando, per l'entrata a regime della disciplina urbanistica, di tale norma non se ne dovrebbe più ravvisare la necessità.

Tale incoerenza, si ritiene frutto di un equivoco incorso nella definitiva stesura della nuova disciplina. Un equivoco determinato dalla contemporaneità della discussione consiliare con l'adozione, da parte dell'Autorità di Bacino del F. Tevere, non del Piano Stralcio di cui all'art.1 comma 1 del D.L. 180/98 - convertito con L. 267/98 e successive modifiche e integrazioni - ma piuttosto del Piano Straordinario di cui al comma 1 bis.

Il Piano Straordinario, che anticipa il contenuto dei Piani Stralcio per le aree esposte a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato, è stato introdotto con D.L.132/99, convertito con L.13.07.1999 n.831. A detto Piano Straordinario, che l'Autorità di Bacino del F.Tevere, aveva adottato con deliberazione n.85 del 29 ottobre 1999, la competente commissione consiliare e il consiglio regionale facevano riferimento allorquando, in quei stessi giorni, licenziarono il testo della nuova disciplina in materia di cave: rispettivamente, in data 4 Novembre e 1 Dicembre.

Tutto ciò considerato e al fine di dare completa attuazione alle recenti disposizioni legislative e regolamentari, si ritiene utile e necessario modificare l' art.19 comma 1 della Legge Regionale 3 Gennaio 2000 n.2 proponendo, come si ritiene fosse già nelle intenzioni del legislatore, di riferirsi ai Piani Straordinari e non ai Piani Stralcio.

Tenuto conto che, fra pochi mesi, in mancanza di tale modifica legislativa si avrebbe il blocco di numerose attività si ritiene opportuno richiedere l'adozione della procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio Regionale.



Disegno di legge: "Modifiche alla Legge Regionale 3 Gennaio 2000 n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione".

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale 3 Gennaio 2000, n.2, le parole "Dopo l'adozione dei Piani stralcio e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267", sono sostituite dalle parole "Dopo l'adozione dei Piani Straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche e integrazioni,".

Perugia, il 30 OTT. 2000
Per copia conforme
all'originale.



INVIANTE